Salute e sicurezza sul lavoro

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Aggiornato con L. n. 203/2024, D.L. n. 159/2025, Circolare INL 1/2026 e Nota operativa INL 24/2026 "Recupero dei crediti della patente nei cantieri")

Remo Redeghieri

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

INDICE

Premessa 7

Capitolo 1 - Disposizioni generali 9
1.1 Finalità 10
1.2 Definizioni 13
1.3 Campo di applicazione 18
1.4 Computo dei lavoratori 20

Capitolo 2 - Sistema istituzionale 22
2.1 Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro 23
2.2 Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro 24
2.2.1 Buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro 27
2.3 Comitati regionali di coordinamento 32
2.4 Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro 32
2.5 Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 33
2.6 Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 36
2.7 Attività promozionali 36
2.8 Interpello 38
2.9 Vigilanza 38
2.10 Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 39

Capitolo 3 - Gestione della prevenzione 43
3.1 Misure generali di tutela 44
3.2 Delega di funzioni 44
3.3 Obblighi del datore di lavoro non delegabili 45
3.3.1 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 48
3.4 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 50
3.4.1 Cassetta di primo soccorso 56
3.4.2 Piano di emergenza e di evacuazione 64
3.5 Obblighi del preposto 69
3.6 Obblighi dei lavoratori 71
3.6.1 Near miss o quasi infortunio 71
3.7 Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare e ai lavoratori autonomi 75
3.8 Obblighi dei progettisti 75
3.9 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori 75
3.10 Obblighi degli installatori 76
3.11 Obblighi del medico competente 76
3.12 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione 77
3.13 Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi 78
3.14 Recupero dei crediti della patente nei cantieri 80

Capitolo 4 - Valutazione dei rischi 81
4.1 Oggetto della valutazione dei rischi 82

4.1.1 Valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro: DVR e DUVRI 83
4.2 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 85
4.3 Modelli di organizzazione e di gestione 85
4.4 Servizio di prevenzione e protezione 86
4.5 Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni 87
4.6 Compiti del servizio di prevenzione e protezione 89
4.7 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 90
4.8 Riunione periodica 90

Capitolo 5 - Informazione, formazione e addestramento 93
5.1 Informazione ai lavoratori 94
5.2 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 94

Capitolo 6 - Sorveglianza sanitaria 100
6.1 Titoli e requisiti del medico competente 101
6.2 Svolgimento dell'attività di medico competente 101
6.3 Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale 102
6.4 Sorveglianza sanitaria 102
6.5 Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica 105

Capitolo 7 - Gestione delle emergenze 106
7.1 Disposizioni generali 107
7.2 Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato 108
7.3 Primo soccorso 109
7.4 Prevenzione incendi 109

Capitolo 8 - Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori 111
8.1 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 112
8.1.1 Tutela degli infortuni occorsi agli RLS 113
8.2 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale 115
8.3 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo 116
8.4 Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 117
8.5 Organismi paritetici 119
8.6 Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità 120

Capitolo 9 - Documentazione tecnico-amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali 122
9.1 Tenuta della documentazione 123
9.2 Comunicazioni e trasmissione della documentazione 123

Capitolo 10 - Luoghi di lavoro 124
10.1 Definizioni 125
10.2 Requisiti di salute e di sicurezza 125
10.3 Obblighi del datore di lavoro 125
10.3.1 Segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro 127

10.4 Locali sotterranei o semisotterranei 136
10.5 Lavori in ambienti sospetti di inquinamento 136
10.6 Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio 136
10.7 Sanzioni per il datore di lavoro 137

Capitolo 11 - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale 138
11.1 Uso delle attrezzature di lavoro 139
11.1.1 Definizioni 139
11.1.2 Requisiti di sicurezza 139
11.1.3 Obblighi del datore di lavoro 145
11.1.4 Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso 147
11.1.5 Informazione, formazione e addestramento 147
11.1.6 Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore 148
11.2 Uso dei dispositivi di protezione individuale 148
11.2.1 Definizioni 148
11.2.2 Obbligo di uso 149
11.2.3 Requisiti dei DPI 149
11.2.4 Obblighi del datore di lavoro 149
11.2.5 Obblighi dei lavoratori 150
11.2.6 Criteri per l'individuazione e l'uso 150
11.3 Impianti e apparecchiature elettriche 151
11.3.1 Definizioni 151
11.3.2 Formazione 152
11.3.3 Obblighi del datore di lavoro 153
11.3.4 Requisiti di sicurezza 154
11.3.5 Lavori sotto tensione 154
11.3.6 Lavori in prossimità di parti attive 155
11.3.7 Protezioni dai fulmini 155
11.3.8 Protezione di edifici, impianti, strutture ed attrezzature 155
11.3.9 Verifiche e controlli 155
11.3.10 Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso 156

Capitolo 12 - Attrezzature munite di videoterminali 160
12.1 Campo di applicazione 161
12.2 Definizioni 161
12.3 Obblighi del datore di lavoro 161
12.4 Svolgimento quotidiano del lavoro 162
12.5 Sorveglianza sanitaria 162
12.6 Informazione e formazione 163
12.7 Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente 164

Capitolo 13 - Cantieri temporanei o mobili 165
13.1 Campo di applicazione 166
13.2 Definizioni 166
13.2.1 Numeri uomini-giorno 168
13.3 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori 171

13.4 Obblighi del coordinatore per la progettazione173
13.5 Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori174
13.6 Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori175
13.7 Obblighi dei lavoratori autonomi175
13.8 Misure generali di tutela175
13.9 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti176
13.10 Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria176
13.11 Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori177
13.12 Notifica preliminare178
13.13 Piano di sicurezza e di coordinamento179
13.14 Obblighi di trasmissione180
13.15 Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza180
13.16 Modalità attuative di particolari obblighi181
13.17 Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili181

Capitolo 14 - Sanzioni182
14.1 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente183
14.2 Sanzioni per il preposto184
14.3 Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori184
14.4 Sanzioni per il medico competente184
14.5 Sanzioni per i lavoratori185
14.6 Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti185
14.7 Esercizio dei diritti della persona offesa185

Appendice 1 - Scadenze della sicurezza sul lavoro186

Appendice 2 - Progetto Worklimate e piattaforma previsionale di allerta per la gestione del rischio caldo189

Appendice 3 - Rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature190

Appendice 4 - Decreto Lavoro 2023: le modifiche al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro191

Appendice 5 - Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro195

Premessa

Nel 1864, la legge italiana sui lavori pubblici dettò le prime norme di tutela dei lavoratori e nel 1899 fu emanato il primo regolamento generale in materia di prevenzione degli infortuni. In questo contesto storico fu necessario regolamentare soltanto il lavoro industriale in quanto era l'unico settore per il quale era prevista l'assicurazione obbligatoria.

Nel 1942 fu emanato il Codice Civile, che con l'art. 2087 rappresenta una delle prime norme italiane relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro. La legislazione sulla sicurezza e la salute con il D.Lgs. 9.04.2008, n. 81 (Testo Unico della sicurezza sul lavoro) oltre che a provvedere a dare sistematicità alla disciplina della materia, si pone come esigenza prioritaria quella dell'istituzione di una forma organizzata per la tutela dei luoghi di lavoro con l'indispensabile coinvolgimento di tutti i lavoratori.

Il disegno che il Testo Unico impone supera la logica di una tutela dei lavoratori basata sull'applicazione di misure essenzialmente tecniche, privilegiando un modello di carattere partecipativo che, in modo proattivo, partendo dalla valutazione dei rischi, arrivi a programmare la prevenzione considerandola un tutt'uno.

Le norme del Testo Unico si applicano a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio e i principali destinatari degli obblighi di sicurezza sono i datori di lavoro. Per alcuni settori particolari l'applicazione del Testo Unico tiene conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative.

Negli ultimi tempi, tuttavia, anche grazie all'impulso delle istituzioni europee, la materia ha subito importanti modifiche. Il 2021 si è chiuso con 2 importanti novità normative che riguardano la formazione sulla sicurezza sul lavoro: il D.M. 2.09.2021, che riguarda la formazione degli addetti antincendio, e il D.Lgs. 21.10.2021, n. 146, che ha fornito nuove indicazioni sulla formazione di datori di lavoro, preposti e dirigenti.

Il D.Lgs. 146/2021 ha esteso l'obbligo della formazione su salute e sicurezza anche ai datori di lavoro. Finora, infatti, erano tenuti a fare formazione esclusivamente i datori di lavoro che svolgevano direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

Con la L. 13.12.2024, n. 203 cosiddetta "Collegato Lavoro", il Legislatore ha istituito la Relazione annuale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che dovrà contenere le misure per migliorare le condizioni di sicurezza; il Ministro del Lavoro presenterà la relazione alle Camere entro il 30.04 di ogni anno. Relativamente alla sorveglianza sanitaria, è stata introdotta la possibilità per il medico competente di evitare la ripetizione di esami clinici e diagnostici già effettuati.

Per le attività lavorative in locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, quando le stesse non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, il datore di lavoro deve comunicare tramite posta elettronica certificata (PEC) al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'uso dei locali allegando adeguata documentazione, che dimostri il rispetto dei requisiti. I locali potranno essere utilizzati entro 30 giorni dalla comunicazione, salvo espresso divieto.

Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17.12.2024, n. 195, è stato approvato per la prima volta il "Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro". Questo nuovo strumento, immediatamente attivo, segna un cambio di paradigma: non più la sicurezza come semplice obbligo normativo, ma come valore

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*

fondante in ogni contesto, dalla vita quotidiana, allo studio e al lavoro.

Il Piano integrato, di immediata applicazione, nasce dall'esigenza di promozione di azioni e programmi utili al potenziamento della cultura della sicurezza in tutti i luoghi - di vita, di studio e lavoro - al fine di superare la concezione della tutela della sicurezza come mero adempimento giuridico. Al suo interno sono previste azioni e interventi in diversi ambiti che vedono il coinvolgimento, oltre che del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in un ruolo di coordinamento, anche dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell'Inail e, per quanto attiene alle campagne informative, dell'Inps.

L'obiettivo del Piano consiste nell'affrontare, con rinnovato slancio e con un inedito approccio sinergico tra le amministrazioni interessate, il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, imprimendo un decisivo cambio di passo attraverso misure di immediata applicazione ed attività mirate per specifiche aree di intervento, al fine di contrastare il fenomeno infortunistico e delle malattie professionali. Nello specifico, si punta a sensibilizzare e formare giovani e lavoratori, sostenere le imprese e rafforzare le tutele, contribuendo concretamente anche alla lotta al lavoro nero, irregolare e al caporalato. Grazie a controlli mirati e coordinati, questo approccio integrato vuole ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali, migliorando la qualità e la sicurezza dell'ambiente lavorativo.

Infine, con la Nota n. 24 del 17.03.2026, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha completato il quadro attuativo della patente a crediti nei cantieri, definendo in modo puntuale il meccanismo di recupero dei crediti decurtati. Il sistema si fonda su una governance territoriale strutturata, affidata a Commissioni tecniche con competenze multidisciplinari. Viene così introdotto un modello procedurale uniforme che garantisce trasparenza, tracciabilità e omogeneità di valutazione su tutto il territorio nazionale.

Particolare rilievo assume l'impostazione sostanziale dell'istituto, che collega il recupero dei crediti all'effettiva adozione di misure correttive e di miglioramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il meccanismo assume quindi una chiara funzione premiale, incentivando comportamenti virtuosi da parte di imprese e lavoratori autonomi.

Sotto il profilo operativo, la disciplina valorizza la dimensione istruttoria e il confronto con il richiedente, favorendo percorsi di adeguamento progressivo e personalizzato. L'introduzione di strumenti telematici e tempistiche definite contribuisce inoltre a rendere il procedimento più efficiente e accessibile.

Nel complesso, la Nota rafforza il sistema di qualificazione delle imprese nei cantieri, integrando controllo, prevenzione e responsabilizzazione degli operatori, in coerenza con gli obiettivi di riduzione degli infortuni e di innalzamento degli standard di sicurezza.

Capitolo 1

Disposizioni generali

1.1 Finalità

Le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 costituiscono attuazione dell'art. 1 L. 3.08.2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Il D.Lgs. 81/2008 persegue le finalità di riassetto e riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'art. 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

Le disposizioni D.Lgs. 81/2008, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e Province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle Province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, c. 3 della Costituzione.

Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi D.Lgs. 81/2008 sono effettuati nel rispetto dei principi D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.

Check-list degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008

- La valutazione dei rischi è definita dal D.Lgs. 81/2008 come "**valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività finalizzata a individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e a elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza**".
- La valutazione dei rischi rientra fra gli obblighi di un'azienda e deve pertanto essere espletata secondo modalità ben precise. L'obiettivo è individuare i rischi e i pericoli che gravano sui lavoratori e adottare misure di protezione e prevenzione adeguate.
- Per una prima autovalutazione in merito alla propria situazione con riferimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro può utilizzare la Check-list che segue, al fine di valutare se l'adempimento è stato assolto o meno.
- Questo permette sia allo stesso datore di lavoro nonché ad un eventuale Consulente esterno della sicurezza di avere una visione della situazione aziendale in termini di adempimenti obbligatori e pericolo sanzionatorio.

Finalità del D.Lgs. 81/2008	La finalità del TU è quella di garantire l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

<table>
<tr><td rowspan="2">Valutazione dei rischi</td><td>La valutazione dei rischi e la redazione del conseguente documento (DVR), insieme alla nomina del RSPP costituiscono obblighi indelegabili per il datore di lavoro, nonché i principali strumenti per la realizzazione della prevenzione in azienda.</td><td>Implicitamente, l'esistenza di obblighi indelegabili, afferma la presenza di obblighi delegabili, ossia la possibilità per il datore di lavoro di traslare i propri obblighi e le conseguenti responsabilità penali ad altro soggetto.</td></tr>
<tr><td colspan="2">• Per quanto la norma non lo espliciti, sono da intendersi delegabili tutti gli obblighi, ulteriori alla redazione del DVR e alla nomina del RSPP, che la norma pone in capo al datore di lavoro.
• La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli di gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, quelli connessi alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri Paesi.</td></tr>
<tr><td>Procedure standardizzate</td><td colspan="2">• Le aziende che occupano fino a 10 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi attraverso le procedure standardizzate di cui al D.L. 30.11.2012, sempre che non rientrino tra le seguenti attività:
- aziende a rischio di incidente rilevante soggette all'obbligo di notifica;
- centrali termoelettriche;
- impianti ed installazioni di cui agli artt. 7, 28 e 33 D.Lgs. 230/1995;
- aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.
• Possono accedere all'uso delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi anche le aziende con un numero di lavoratori compreso tra 10 e 50 che, oltre a non rientrare nell'elenco delle attività escluse, non svolgano attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto.</td></tr>
<tr><td>Formazione e informazione</td><td colspan="2">• Ciascun lavoratore ha diritto di ricevere un'informazione adeguata in materia di prevenzione e protezione, resa in forma agevolmente comprensibile, anche previa verifica della comprensione della lingua utilizzata, nel caso di lavoratori immigrati.
• Sono altresì soggetti a specifica e adeguata formazione i seguenti soggetti:
- dirigenti;
- preposti;
- responsabile ed addetti al servizio di prevenzione e protezione, compreso il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente il ruolo di RSPP. La formazione di tali soggetti può essere effettuata anche in modalità e-learning ma solo da parte dei soggetti abilitati alla formazione e non da parte del datore di lavoro;
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- addetti alle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio;
- addetti alle misure di primo soccorso.</td></tr>
</table>

Sorveglianza sanitaria	Nel caso in cui sussistano in ambito aziendale situazioni o lavorazioni che possano comportare rischi per la salute dei lavoratori e per le quali sia obbligatoria per legge la sorveglianza sanitaria, dovrà essere nominato il medico competente.	• La sorveglianza sanitaria comprende: - **visita medica preventiva** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; - **visita medica periodica** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Check-list			
	Adempimento	**Assolto**	
1	Identificare il Datore di Lavoro (DL) tra i titolari e incaricarlo con lettera scritta.	Sì	No
2	Identificare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).	Sì	No
3	Corso di formazione del RSPP o del datore di lavoro che ne ricopre il ruolo (DLSPP) e suo aggiornamento quinquennale.	Sì	No
4	Documento di valutazione dei rischi (DVR) con data certa. Dalla valutazione si desume se è necessaria la sorveglianza sanitaria, che è di solito necessaria.	Sì	No
5	Nominare un medico competente.	Sì	No
6	Visite mediche periodiche.	Sì	No
7	Valutazione dei rischi per le lavoratrici madri o in stato di gravidanza.	Sì	No
8	Valutazione del rischio stress lavoro correlato.	Sì	No
9	Corsi per i lavoratori di formazione generale e specifica della durata complessiva di 8 ore e i corsi di aggiornamento quinquennali di 6 ore.	Sì	No
10	Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).	Sì	No
11	Nominare gli addetti della squadra antincendio.	Sì	No
12	Corsi di formazione degli addetti della squadra antincendio e aggiornamento triennale.	Sì	No
13	Nominare gli addetti della squadra di primo soccorso.	Sì	No
14	Corsi di formazione degli addetti della squadra di primo soccorso e aggiornamento triennale.	Sì	No
15	Piano di emergenza ed evacuazione (PEE).	Sì	No
16	Segnaletica indicante le vie di fuga.	Sì	No
17	Estintori.	Sì	No
18	Cassetta di primo soccorso.	Sì	No
19	Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).	Sì	No
20	Verificare impianti e attrezzature.	Sì	No

1.2 Definizioni

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 si intende per:

Lavoratore	• È la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. • Al lavoratore così definito è equiparato: - il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle Società e dell'Ente stesso; - l'associato in partecipazione di cui all'art. 2549, e seguenti c.c.; - il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 L. 24.06.1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; - l'allievo degli Istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; - i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; - il lavoratore socialmente utile di cui al D.Lgs. 1.12.1997, n. 468, e successive modificazioni.
Datore di lavoro	• È il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. • Nelle Pubbliche Amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.
Azienda	È il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*

Dirigente	È la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
Preposto	È la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	È la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 D.Lgs. 81/2008 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Addetto al servizio di prevenzione e protezione	È la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 D.Lgs. 81/2008, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Medico competente	È il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 D.Lgs. 81/2008, che collabora, secondo quanto previsto all'art. 29, c. 1 D.Lgs. 81/2008 con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 81/2008.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	È la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Servizio di prevenzione e protezione dai rischi»	È l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
Sorveglianza sanitaria	È l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Prevenzione	È il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.
Salute	È lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità.
Sistema di promozione della salute e sicurezza	È il complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Valutazione dei rischi	È la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Pericolo	È la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.
Rischio	È la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
Unità produttiva	È lo stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.
Norma tecnica	È la specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'Organizzazione internazionale, da un Organismo europeo o da un Organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria.
Buone prassi	Sono le soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) e dagli Organismi paritetici di cui all'art. 51 D.Lgs. 81/2008.
Linee guida	Sono gli atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'Ispesl e dall'Inail e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Formazione	È il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.
Informazione	È il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
Addestramento	È il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.
Modello di organizzazione e di gestione	È il modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'art. 6, c. 1, lett. a) D.Lgs. 8.06.2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli artt. 589 e 590, c. 3 del Codice Penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

Organismi paritetici	Sono organismi costituiti a iniziativa di una o più Associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento.
Responsabilità sociale delle imprese	È l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Nomina del dirigente per la sicurezza sul lavoro

Spettabile Sig.
Cognome e Nome . . .
Indirizzo . . .

Luogo . . . Data . . .

Egregio Sig. . . . ,
Io sottoscritto Sig. . . . , in qualità di Titolare/Datore di lavoro dell'Azienda . . . sita in . . . secondo quanto stabilito dall'art. 2, c. 1, lett. d) D.Lgs. 81/2008

Con la presente le attribuisco la nomina di dirigente per la Sicurezza sul lavoro con la quale delego a lei i seguenti compiti:

(spuntare le voci di preferenza)

Nominare il medico competente per mettere in atto la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008;
Nominare i responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza;
Tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza nell'affidare loro tali compiti;
Fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI o dispositivi di protezione individuale, previa consultazione del RSPP e il medico competente, ove presente;
Assicurarsi che solo ed esclusivamente i lavoratori che hanno ricevuto una formazione idonea e uno specifico addestramento accedano alle zone esposte a rischi gravi e specifici;
Richiedere ai lavoratori di osservare la normativa in vigore, le disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI;
Inviare i lavoratori alla visita medica con le modalità previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. 81/2008;
Nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 D.Lgs. 81/2008, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile;

Nomina del dirigente per la sicurezza sul lavoro

- ❒ informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- ❒ adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/2008;
- ❒ astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- ❒ consentire ai lavoratori di verificare, tramite RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- ❒ consegnare tempestivamente al RLS copia del DVR, anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, c. 5 D.Lgs. 81/2008, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lett. r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- ❒ elaborare il Documento di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26, c. 3, anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, c. 5 D.Lgs. 81/2008, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda.
- ❒ prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- ❒ comunicare in via telematica all'Inail e all'Ipsema, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8 D.Lgs. 81/2008, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'art. 53 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al D.P.R. 30.06.1965, n. 1124;
- ❒ consultare il RLS nelle ipotesi di cui all'art. 50 D.Lgs. 81/2008;
- ❒ adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43 D.Lgs. 81/2008. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- ❒ nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- ❒ nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 D.Lgs. 81/2008;
- ❒ aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- ❒ comunicare in via telematica all'Inail e all'Ipsema, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Centro Studi Castelli S.r.l. – *Riproduzione vietata*